



**(Foglio patti e condizioni FGI Trattativa Diretta n. 1269)**

**(Capitolato tecnico e amministrativo-Affidamenti Diretti)**

## **ART. 1 – DEFINIZIONI**

**Operatore economico:** azienda/impresa/professionista partecipante alla procedura di Trattativa Diretta

**Preventivo:** listino/quotazione/tariffario unitamente alle altre informazioni richieste dalla FGI in sede istruttoria di indagine esplorativa di mercato / consultazione / interpello, il cui contenuto tecnico/descrittivo diviene parte integrante della offerta confermativa/migliorativa e del Foglio Patti e Condizioni formalizzati in sede di Trattativa Diretta.

**Offerta economica:** offerta irrevocabile confermativa o migliorativa del preventivo, presentata con il modulo della trattativa diretta.

**Accordo quadro:** modalità contrattuale che prevede successivi ordini esecutivi secondo i termini e i prezzi fissati dall'accordo

**Obbligazione FGI:** ordine esecutivo / ordine valevole quale accettazione della offerta/documento di stipula da parte della FGI

**Foglio Patti e Condizioni FGI:** il presente foglio e gli eventuali allegati da questo richiamati.

**DGUE:** dichiarazione dell'operatore economico partecipante alla T.D. concernente il possesso dei requisiti generali e morali ed eventualmente speciali, richiesti dalla normativa sui contratti pubblici

**RUP:** Responsabile Unico del Progetto ai sensi del Dlgs 36/2023

**Responsabile Unico del Procedimento di fase:** Responsabile del procedimento per la fase di competenza

**Ufficio Acquisti/RUP:** ufficio/settore preposto alla gestione dell'Ufficio Acquisti

**Referente esecuzione contratto FGI:** ufficio/settore preposto alla gestione del contratto in fase esecutiva

**Referente esecuzione contratto Fornitore:** persona incaricata dal fornitore affidatario quale riferimento nel corso dell'esecuzione del contratto

**CIG:** codice identificativo gara da inserire in fattura nel rispetto della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

**Trattativa Diretta:** strumento per la formalizzazione di un affidamento diretto. La Trattativa diretta è funzione di formalizzazione dell'affidamento diretto anche laddove gestito tramite procedimentalizzazione di una richiesta di preventivi in Busta Chiusa Telematica (BCT).

**ART. 2 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO:** Affidamento diretto previa Trattativa Diretta tramite la piattaforma di negoziazione FGI – ex art. 50 co 1 lettera b) Dlgs 36/2023

### **ART. 3 – DOCUMENTAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA**

**formano parte della presente trattativa diretta:**

- DGUE;
- Il presente foglio che funge da capitolato tecnico-amministrativo dell'affidamento diretto;
- Il preventivo presentato in sede istruttoria a base della negoziazione
- l'offerta economica confermativa/migliorativa del preventivo;

### **ART. 4 – RUP e REFERENTE ESECUZIONE CONTRATTO**

**art. 4.bis–responsabile unico del progetto**

Segretario Generale FGI

**Art. 4 ter. -Responsabile Unico del Procedimento per la fase di affidamento**

Rag. Marco Fratini – Ufficio Acquisti/RUP -[marco.fratini@federginnastica.it](mailto:marco.fratini@federginnastica.it)

**Art. 4 quater. -Responsabile Unico del Procedimento per la fase di progettazione / esecuzione**

XXXXXXXXXX

**art. 4 quinquies – referenti operativo esecuzione contratto**

per la FGI: ciascun DTM responsabile della richiesta per ordine esecutivo di acquisto

Per il Fornitore affidatario: nome -cognome e contatti

**ART. 5 OGGETTO DELL'APPALTO E CAPITOLATO TECNICO DEI SERVIZI/FORNITURE**

Il presente appalto ha ad oggetto: Accordo Quadro per la fornitura di Magnesia “ESSE” – 12 mesi – 2024.

La descrizione tecnica della fornitura/servizio è riportata come di seguito nella sezione “Capitolato tecnico”:

Capitolato tecnico per Accordo Quadro

Descrizione del prodotto	Prezzo unitario a base di gara	Quantità stimata e presunta
Magnesia ESSE confezione composta da 36 scatole da 8 cubetti	Euro 385,00+iva	n. 100

Le spese di trasporto e rischio restano a carico del fornitore affidatario.

CPV: Beni - 37400000-2 - 37400000-2 Articoli ed attrezzature sportive

CIG: ZAF3D51305

## **ART. 6 QUADRO ECONOMICO E IMPORTI DELL’AFFIDAMENTO**

importo preventivo individuato da assoggettare all’eventuale sconto proposto:

385,00+iva

Le prestazioni oggetto del presente accordo sono da intendersi non in esclusiva, potendo la FGI richiedere i medesimi servizi/forniture ad altro operatore in caso di necessità.

### **art. 6 bis - durata contratto**

Per i contratti quadro: mesi 12 dall’accettazione dell’offerta e durante tutto il periodo di vigenza della convenzione quadro (per somministrazione forniture e servizi in regime di convenzione).

### **Art. 6 ter Opzioni e rinnovi: altre voci dell’appalto ai fini delle soglie ex art. 14 Dlgs 36/2023**

se presenti opzioni: proroghe, rinnovi, ripetizioni:/ modifiche già quantificate:  
nessuna

Eventuali somme accantonate per imprevisti (es revisione prezzi):  
nessuna

### **Art. 6 quater: Varianti introdotte dalla stazione appaltante**

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall’art. 120 del codice dei contratti, nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del progetto o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute

opportune dalla stazione appaltante.

**Art. 6 quinquies: Variazioni entro il 20 per cento**

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

**Art. 6 sexies: Revisione del prezzo d'appalto**

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto **nel solo caso di contratti di durata di lavori, forniture e servizi**. La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico affidatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

**Art.6 septies: Proroga contrattuale**

A norma dell'art. 120, comma 10 del d.lgs. n. 36/2023 è ammessa la proroga contrattuale per un periodo di mesi 12 mesi.

Valore proroga: euro 38.500,00+iva (inclusa).

**Art. 6 octies. importo complessivo contratto / valore del CIG:** euro 38.500,00+iva

## **per gli accordi / convenzioni quadro**

il suddetto importo è rilevante ai soli fini delle soglie ex art. 14 Dlgs 36/2023  
L'affidatario, pertanto, non potrà vantare alcuna pretesa al raggiungimento dello stesso e la FGI non è vincolata al raggiungimento di tale spesa.

Il fornitore affidatario è tenuto ad informare la FGI al raggiungimento dell'importo stimato.

### **ART. 7 VALIDITÀ DELL'OFFERTA**

L'offerta è valida per 180 giorni ed ha valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del cod. civ. Il fornitore affidatario manterrà i prezzi bloccati per 12 mesi, salvo quanto previsto in tema di revisione dei prezzi, se prevista.

Art. 7 bis. Per accordi quadro

Le prestazioni/forniture oggetto del presente Foglio sono da intendersi non in esclusiva, potendo la FGI, in caso di necessità, rivolgersi anche ad altri fornitori per prestazioni/forniture analoghe.

### **ART. 8 RISPONDENZA AI CRITERI AMBIENTALI**

I **beni/servizi** oggetto della presente fornitura devono essere conformi ai criteri ambientali minimi di cui al decreto specifico ministeriale.

### **ART. 9 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il Referente operativo FGI dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal referente operativo dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore e una copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il referente operativo dell'esecuzione del contratto FGI provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del

contratto. Nel caso l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto, l'esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

#### **ART. 10 CONSEGNE**

I prodotti devono essere confezionati in modo conforme alle normative vigenti. Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire l'integrità del prodotto fino al momento dell'uso.

I prodotti devono essere confezionati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l'immagazzinamento.

Il numero di pezzi contenuto in ogni scatola o imballo deve essere costante per tutta la durata della fornitura e indicato nella documentazione richiesta.

La merce deve essere consegnata presso le strutture, site sul territorio nazionale comprese le isole ed indicate nell'ordine di acquisto, entro e non oltre i termini di cui al successivo art. 24.

E' sempre ammessa l'esecuzione anticipata in via d'urgenza prima delle verifiche dei requisiti.

#### **Art. 10 bis Spese di trasporto e conservazione del rischio**

Le spese di trasporto sono a carico del fornitore affidatario o incluse nell'offerta. Il rischio, anche in caso di eventi aleatori, rimane a carico del fornitore affidatario fino alla consegna del bene presso la sede indicata dalla FGI e opportunamente documentata con apposizione del ricevente sul Documento di Trasporto (DDT).

#### **ART. 11 DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal referente operativo FGI dell'esecuzione del contratto, previa autorizzazione del RUP.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Referente operativo dell'esecuzione FGI lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Referente operativo esecuzione FGI.

#### **ART. 12 LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.**

Il referente operativo dell'esecuzione FGI ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

- 1) avverse condizioni climatiche;
- 2) cause di forza maggiore;
- 3) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Il referente operativo dell'esecuzione del contratto FGI, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il referente operativo dell'esecuzione FGI redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il Referente indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.



### **ART. 13 VERIFICA DI CONFORMITÀ**

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Il responsabile unico del progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Referente operativo dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. Il certificato di verifica di conformità è sostituito, per i contratti entro la soglia ex art. 14 del DLgs 36/2023 dal certificato di regolare esecuzione (CRE).

La stazione appaltante rilascia il CRE quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Se i **beni/servizi** non dovessero corrispondere anche in parte ai requisiti richiesti, la stazione appaltante si riserva di rifiutarli in toto o in parte, ed il fornitore sarà invitato a provvedere ad altra **fornitura/servizio**.

In tal caso la ditta affidataria sarà tenuta a provvedere a nuova consegna, a proprio esclusivo onere, entro 24 ore o nel più breve termine posto dall'amministrazione. Nel caso in cui la ditta affidataria sia sprovvista delle merci richieste dovrà provvedere all'acquisto delle stesse presso terzi senza alcun ulteriore onere per la stazione appaltante. Nel caso in cui la ditta affidataria non sostituisca i prodotti rifiutati, la stazione appaltante potrà comunque provvedere al loro reperimento presso terzi in danno all'appaltatore con addebito ad esso del costo in più sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

**L'attestazione di regolare esecuzione è emessa entro 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione, salva la possibilità per la FGI di emettere il documento in tempi diversi per ragioni legate allo specifico appalto**, così come previsto dal presente Foglio Patti e Condizioni, e contiene i seguenti elementi:

- 1) gli estremi della stipula e degli eventuali atti aggiuntivi;
- 2) l'indicazione dell'esecutore;
- 3) il nominativo del responsabile del progetto;
- 4) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- 5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- 6) la certificazione di regolare esecuzione.

Per affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000 si procede con visto da parte del  
*Foglio Patti e Condizioni Aggiornamento del 3.7.2023 al DLgs 36/2023*

referente operativo esecuzione contratto direttamente sulle fatture.

## **ART. 14 PENALI IN CASO DI RITARDO**

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Foglio patti e condizioni e per ogni caso di carente o incompleta esecuzione **della fornitura/del servizio** sono previste le seguenti penali:

Nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, in misura giornaliera, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo dello 0,3 per mille del valore **dell'intera fornitura/del servizio** ad un massimo dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso le penali non supereranno, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. Il responsabile del progetto o il Referente operativo dell'esecuzione, con nota indirizzata al dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del dirigente, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente **la fornitura/il servizio** alla ditta appaltatrice e di affidarla/affidarlo anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva se prevista. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto. **Ogni riferimento a penali è da considerare applicabile al valore del singolo ordine esecutivo.**

## **ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'affidatario. Nella contestazione sarà

prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, la FGI, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per n. 1 ordine esecutivo;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'affidatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'affidatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

In caso di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000 euro, l'affidatario è ammesso ad attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante si riserva di verificare le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 dodici mesi

decorrenti dall'adozione del provvedimento. In ogni caso e anche fuori dalle ipotesi sopra previste, laddove l'affidamento e la successiva stipula siano stati disposti nelle more delle verifiche dei requisiti, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la FGI provvederà alla risoluzione del contratto/obbligazione ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e ad applicare una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto/obbligazione o, se prevista, ad escutere la garanzia definitiva. Si procede, anche in tal caso, alla comunicazione all'ANAC per quanto di competenza.

### **ART. 16 RECESSO**

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 giorni solari da notificarsi all'affidatario tramite PEC. In caso di recesso l'affidatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

### **Art. 16 bis clausola situazioni straordinarie ed emergenziali**

Resta inteso che, nel caso di emanazione di leggi, atti aventi forza di legge, regolamenti governativi o locali o qualsiasi atto normativo comunque afferente a situazioni di natura straordinaria od emergenziale, nazionali o locali (ad es. quelle legate al cd "Coronavirus") rendesse le prestazioni oggetto del presente schema di contratto non più necessarie e/o non eseguibili, le obbligazioni da esso derivanti decadrebbero con decorrenza immediata e la FGI è manlevata da qualsiasi responsabilità, anche pre-contrattuale, nei confronti dell'operatore economico affidatario.

### **ART. 17 PAGAMENTI**

I pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: C3UCNRB previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni. In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato

accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità della **fornitura/servizio**.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

#### **ART. 17.1 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO SUL VALORE DELL'APPALTO**

Su richiesta dell'appaltatore, ad eccezione dei contratti ad esecuzione immediata, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto per un importo sino al 20 per cento del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

### **ART. 18 SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA**

**Omissis**

### **ART. 19 CCNL - CLAUSOLA SOCIALE E IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO**

Fermo restante che il presente appalto riguarda un contratto di fornitura per cui non è applicabile l'istituto della clausola sociale, in ogni caso restano ferme le prescrizioni in merito alle tutele previste dall'art. 11 del DLgs 36/2023.

L'affidatario si impegna, altresì, al rispetto di quanto previsto dall'art. 102 del DLgs 36/2023 in tema di:

- stabilità occupazionale
- applicazione del CCNL e territoriali di settore
- garanzia di pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate

### **ART. 20 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.

L'affidatario può dichiarare, nella documentazione della Trattativa Diretta le parti di **fornitura/servizio** che intende eventualmente subappaltare.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

### **ART. 21 GARANZIA DEFINITIVA**

**Omissis**

## **ART. 22 IMPOSTA DI BOLLO**

La spesa per imposta di bollo è a carico esclusivo dell'operatore contraente, il quale dovrà corrispondere l'importo in conformità alla tabella di cui all'Allegato I.4 del d.lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'affidamento.

La corresponsione dell'imposta potrà avvenire mediante invio all'Ufficio appalti delle ricevute di versamento, o mediante corresponsione mediante bonifico, del corrispondente importo, alla tesoreria comunale, secondo le modalità che verranno rese note. Successivamente, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i versamenti con modalità telematica all'Agenzia delle entrate.

## **ART. 23 FORO COMPETENTE**

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Roma

## **ART. 24 PER GLI ACCORDI/CONVENZIONI QUADRO: MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E GESTIONE ORDINATIVI:**

La FGI si riserva di effettuare ordini esecutivi (obbligazione FGI) fino all'ammontare massimo previsto quale importo stimato dell'appalto/accordo quadro. Il suddetto importo, stimato e presunto, è rilevante ai soli fini delle soglie ex art. 35 Dlgs 50/2016, non potendo vantare il fornitore affidatario alcuna pretesa in merito al raggiungimento dello stesso. Pertanto, il contratto, si riterrà concluso al termine di vigenza dello stesso o al raggiungimento dell'importo stimato. L'ordine esecutivo (obbligazione FGI) conforme al presente Foglio è senz'altro valido ed efficace, senza necessità di accettazione da parte del fornitore affidatario. In caso di temporanea assenza di prodotti nel catalogo, il fornitore è tenuto a proporre prodotti analoghi e aventi le medesime caratteristiche tecniche agli stessi prezzi o più favorevoli. In caso contrario, l'ordine si riterrà correttamente accettato da parte del fornitore affidatario. In caso di rifiuto ad evadere l'ordine entro le quantità stimate/presunte, o nei tempi previsti la FGI si riserva di applicare quanto previsto e disciplinato dal successivo articolo dedicato a penali e risoluzioni.

Ogni ordine esecutivo dovrà essere evaso entro e non oltre **15 giorni** dalla ricezione dello stesso.

La FGI ha facoltà di revocare un ordine esecutivo entro 2 ore dal relativo invio, senza che ciò generi alcuna pretesa da parte dell'affidatario.



La consegna potrà essere richiesta su tutto il territorio nazionale, isole comprese.

**Forniture non rientranti nel capitolato:**

Per forniture non rientranti nel capitolato tecnico, facenti parte della medesima categoria merceologica, la FGI si riserva di richiedere specifiche quotazioni al fine di ampliare l'elenco dei prodotti oggetto di accordo. Restano salve le modalità e i termini del presente Foglio.

**TERMINE ESSENZIALE (valutare natura del contratto):**

Resta inteso che i tempi di consegna stabiliti al presente articolo, riferiti a ciascun ordine esecutivo, sono da intendersi quale termine essenziale per la FGI ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 del cod. civ.

**SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA:**

Fanno parte del presente accordo di fornitura senza ulteriori oneri aggiuntivi per la FGI anche i seguenti servizi connessi:

- Consegna;
- Garanzia e Gestione resi;
- Servizio di assistenza;
- Gestione reclami.
- Allegare listino con scontistiche riservate

**Art. 25 PERSONALE E SICUREZZA: Omissis**

**Art. 26 DISCIPLINA DEL CONTRATTO E ACCETTAZIONE  
CONDIZIONI APPALTO**

La stipula del contratto relativo alla Trattativa in oggetto avviene tramite scambio di corrispondenza.

Il presente Foglio Patti e Condizioni, predisposto dalla FGI, è disciplinare della Trattativa e capitolato tecnico della prestazione, quale disciplina del rapporto tra la Federazione precedente e il fornitore affidatario. Entro il termine previsto nell'invito a presentare offerta tramite Trattativa Diretta., l'operatore economico partecipante dovrà far pervenire il presente "Foglio Patti e Condizioni FGI " firmato per accettazione. La suddetta accettazione del Foglio Patti e Condizioni - in caso di affidamento / accettazione dell'offerta da parte della FGI- vale anche come stipula del contratto secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. **\*in caso di contrasto tra le condizioni del preventivo, dell'offerta confermativa/migliorativa, delle eventuali condizioni di vendita dell'affidatario**

*Foglio Patti e Condizioni Aggiornamento del 3.7.2023 al Dlgs 36/2023*

**e il presente Foglio, varranno le condizioni in quest'ultimo presenti.**

**ART. 26 BIS PER ACQUISTI TRAMITE IL MEPA:** “Le clausole inserite nel presente foglio integrano e modificano le disposizioni contenute nelle condizioni generali di contratto relative al Bando MEPA in questione”. Il fornitore affidatario si impegna al pagamento dell'imposta di bollo, se dovuta, da apporre sul documento di stipula, ai sensi del DPR 642/1972 come da relative Faq Consip in materia.

**Art. 27 FACOLTA' DI NON PROCEDERE CON L'AFFIDAMENTO**

Resta inteso che la FGI si riserva di revocare/sospendere/annullare/ modificare la richiesta in caso di sopraggiunte necessità o, comunque, di non accettare l'offerta se non ritenuta conveniente.

**Art. 28 CODICE ETICO FGI**

Il fornitore affidatario dichiara di aver preso visione del Codice Etico della FGI. Gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo del fornitore affidatario. Il rapporto contrattuale si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte di uno o più collaboratori del fornitore affidatario del suindicato Codice. Il suddetto Codice Etico è consultabile sul sito web della FGI - sezione documenti.

**Art. 29-DOCUMENTAZIONE BUSTA UNICA**

- MODELLO OFFERTA – obbligatorio – firma elettronica;
- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI -obbligatorio – firma elettronica;
- EVENTUALE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA (RTI, SUBAPPALTO, PROCURA, AVVALIMENTO ecc) – facoltativo
- DGUE – obbligatorio – da compilare escluso parte IV e parte V - firma elettronica;

**PER ACCETTAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANTE ALLA TRATTATIVA DIRETTA.**

Se con firma autografa, accompagnata da documento di identità. Se con firma digitale riportare la doppia firma digitale nelle condizioni sottostanti tramite l'uso di PADES o, in alternativa, apporre anche la firma autografa in aggiunta.

Data \_\_\_\_\_ firma del Rappresentante Legale/ Procuratore

## **CONDIZIONI GENERALI**

---

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole: artt. 6 (Le prestazioni oggetto del presente accordo sono da intendersi non in esclusiva, potendo la FGI richiedere i medesimi servizi/forniture ad altro operatore in caso di necessità); 6 octies (per quanto riguarda la rilevanza dell'importo ai soli fini delle soglie ex art. 14 Dlgs 36/2023, per quanto riguarda l'impegno, in capo all'affidatario, a non vantare pretese al raggiungimento dello stesso importo e la FGI non è vincolata al raggiungimento di tale spesa e per quanto riguarda la necessità, in capo all'affidatario, ad informare la FGI al raggiungimento dell'importo stimato); 7; 7 bis; 10 bis (per quanto concerne la conservazione del rischio in capo al fornitore affidatario), 12 (nella parte relativa alla facoltà di sospensione della esecuzione); 13; 14; 15; 16; 16 bis; 23; 24 (nella parte in cui si evidenzia la facoltà in capo alla FGI di revocare un ordine esecutivo entro 2 ore dal relativo invio, senza che ciò generi alcuna pretesa da parte dell'affidatario); 25 (nella parte relativa all'eventuale contrasto con il presente Foglio); 27

Data \_\_\_\_\_ firma del Rappresentante Legale/ Procuratore

Oppure:

### **A CURA DELL'OPERATORE ECONOMICO OFFERENTE**

**Eventuali condizioni contrattuali diverse da quelle poste a base della negoziazione o da concordare tra le parti in quanto non definite nel preventivo**  
Tale sezione consente all'operatore economico offerente di proporre clausole diverse da quelle predisposte unilateralmente dalla FGI. Es: sub-appalto; tempi di consegna/collauda/pagamenti. Fanno eccezione le condizioni contrattuali predisposte a fronte di norme del Codice dei Contratti Pubblici o comunque imperative. Con l'emissione del nuovo foglio patti e condizioni – nell'ambito della eventuale negoziazione tramite Trattativa Diretta - si manifesta l'adesione alle

modifiche proposte. Nel caso le modifiche non fossero di interesse per la FGI, questa comunicherà il rifiuto dell'offerta entro un termine ragionevole. In ogni caso l'adesione alle modifiche proposte nonché il mancato rifiuto delle proposte, non sono idonee a generare legittimo affidamento in capo all'operatore economico partecipante alla Trattativa Diretta..

**(allegare proposta modifiche se presenti)**

---

---

---

---

